

NOVITA' FISCALI:

cartelle di pagamento – detrazioni figli a carico – presunzione ricavi in “nero” - finte ingiunzioni di pagamento

- **CARTELLA DI PAGAMENTO, EQUITALIA METTE SUL TAVOLO LE RICEVUTE DI RITORNO. NOTIFICA NON PROVATA, FERMO AMMINISTRATIVO NULLO (CASSAZIONE N. 17751 DEL 19 LUGLIO 2013)**

Cartella consegnata, pagamento non avvenuto, ecco il fermo amministrativo: scontata reazione a catena, per il Fisco.

A meno che, per la gioia del contribuente, non manchi un anello: quello della “avvenuta notifica delle cartelle di pagamento”...

Palla nel campo del Fisco, in questo caso, o, meglio, nel campo di Equitalia: è il concessionario della riscossione, difatti, a dover provare la “notifica” della “cartella di pagamento” al contribuente.

Per adempiere a tale obbligo, però, non possono bastare “le ricevute di ritorno”, che, viene ribadito ora in Cassazione – seguendo la linea già tracciata dai giudici tributari –, “non sono ricollegabili alle cartelle”.

Sarebbe stato molto più utile, per il Fisco, conservare, come necessario per legge, “la matrice o la copia della cartella, con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento”, per potere poi provvedere alla “esibizione” su “richiesta del contribuente o dell’amministrazione”.

Ma, in questo caso, Equitalia si è limitata a mettere sul tavolo “le ricevute di ritorno”: tutto inutile, concludono i giudici, considerando nullo, in via definitiva, il “fermo amministrativo” emesso a danno del contribuente.

- **DETRAZIONE PER I FIGLI A CARICO DI GENITORI NON CONIUGATI**

In caso di genitori non coniugati, qualora siano presenti provvedimento di affidamento relativi ai figli, le detrazioni di imposta per i figli a carico seguono la medesima disciplina stabilita con riferimento ai genitori separati. Pertanto, in caso di affidamento del figlio a uno solo dei genitori, la detrazione spetta interamente al genitore affidatario, salvo un diverso accordo che stabilisca la ripartizione della detrazione nella misura del 50%, ovvero attribuisca l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50%, salvo un diverso accordo che attribuisca l'intera detrazione al genitore con il reddito più elevato. In assenza di detti provvedimenti, le detrazioni di imposta per i figli a carico vanno ripartite al 50% tra i genitori, salvo l'intervento di un accordo volto ad attribuire la detrazione al genitore con il reddito più elevato.

- **DAL NASTRO MAGNETICO L'INDIZIO GRAVE CHE FA PRESUMERE RICAVI "in nero"**

Inversione dell'onere della prova, con elementi evidenti che testimoniano operazioni extracontabili e giustificano la rettifica del reddito dichiarato (svolgitore nastro magnetico)

I) Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, al giudizio di cassazione, in quanto dominato dall'impulso d'ufficio, non sono applicabili le comuni cause di interruzione previste in via generale dalla legge (ex multis, Cass., SS.UU., 14385/2007; Cass. 21153/2010; Cass. 12967/2008). Non trova, pertanto, applicazione ai giudizi in sede di legittimità l'art. 43 legge fall., nella parte in cui recita che "l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo" (Cass.n. 21153/2010).

II) L'accertamento c.d. analitico - induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 600 del 1973 può essere fondato su quali, ad esempio, i nastri magnetici da cui risulta l'esistenza di attività non dichiarate. La sussistenza di ricavi "in nero" è desumibile dalla ricorrenza di operazioni di vendita di merce che non trovano riscontro nella contabilità ufficiale. In sostanza, a fronte di indizi gravi, precisi e

concordanti da parte dell'Amministrazione finanziaria il contribuente accertato ha l'onere probatorio di fornire elementi idonei a ritenere la insussistenza delle movimentazioni extracontabili.

Sentenza n. 17452 del 17 luglio 2013 (udienza 5 giugno 2013) Cassazione civile, sezione V – Pres. Merone Antonio – Est. Chindemi Domenico
Accertamento – Accertamento c.d. analitico-induttivo – Presunzioni gravi, precise e concordanti – Inversione dell'onere della prova a carico del contribuente

- **Finte ingiunzioni di pagamento per ingannare i contribuenti**

Ancora una volta false comunicazioni a nome dell'Agenzia delle Entrate e, in questo caso, anche un fac-simile del suo sito internet, sono stati utilizzati per imbrogliare i cittadini.

In guardia dagli avvisi di pagamento con mittente l'“Esattoria Agenzia Riscossioni – Ufficio Entrate di Roma”. Non sono, come potrebbero apparire a prima vista, comunicazioni ufficiali dell'Amministrazione fiscale, ma provengono da una società privata di recupero crediti la cui attività è del tutto distinta da quella dell'Agenzia.

Per meglio raggirare i destinatari delle comunicazioni e dare maggiore credibilità alle loro ingiunzioni di pagamento, la società ha anche costruito un sito web molto simile a quello delle Entrate.

L'Agenzia ricorda che l'indirizzo del proprio sito internet ufficiale è www.agenziaentrate.gov.it e invita coloro che hanno ricevuto le comunicazioni ingannevoli, di rivolgersi al più presto a un ufficio delle Entrate e alle forze di polizia.